

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

**Regolamento comunale per la telefonia
mobile**

(art. 16 L.R. 3/2011)

Norme di attuazione

PROGETTAZIONE:

Ing. Enrico Beltrame

SERTECO Srl

Via Tricesimo, 103/A

33100 UDINE

Udine, li **29 Giugno 2016**

Norme	Pag. 1/10	Redatto da: ing. M. Longhitano
Doc.: 131_225 - DE-RIL02 - 01		Data: 29.06.2016

REV.	DATA	MOTIVO EMISSIONE	RED.	VER.	APP.
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1	29/06/2016	Emissione definitiva	ML	EB	EB
0	27/01/2016	Prima emissione	ML	EB	EB

NORME DI ATTUAZIONE

contiene:

1. - Riferimenti legislativi	4
2. - Finalità e contenuti del Regolamento	4
3. - Programmi di sviluppo delle reti.....	6
4. - Individuazione delle aree preferenziali e criteri per la progettazione degli impianti (NUOVI e Riconfigurazione degli Esistenti).....	6
5. - Le aree controindicate	8
6. - Procedure autorizzative	9
7. - Disposizioni specifiche per impianti mobili per telefonia mobile.....	9
8. - Informazione e trasparenza	9
9. - Entrata in vigore e Norme Transitorie.....	9

Norme	Pag. 3/10	Redatto da: ing. M. Longhitano
Doc.: 131_225 - DE-RIL02 - 01		Data: 29.06.2016

1. - Riferimenti legislativi

1. Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi magnetici ed elettromagnetici”
2. Decreto attuativo, luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n° 199) Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetiche elettromagnetici, generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
3. Decreto n. 381
10 settembre 1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”. Il Ministero dell’Ambiente d’intesa con il Ministero della Sanità ed il Ministero delle Comunicazioni.
4. Decreto Legislativo n°259
01 agosto 2003 e s.m.i. “Codice delle comunicazioni elettroniche”
5. Legge Regionale FVG
18 marzo 2011 n°3. “Norme in materia di telecomunicazioni”

2. - Finalità e contenuti del Regolamento

Il Regolamento persegue i seguenti obiettivi:

- a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b) l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui alla lettera a), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni, nell'ambito di un'azione di governo e regolazione della materia a livello locale;
- c) l'individuazione delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione di tutti gli impianti;
- d) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori

Norme	Pag. 4/10	Redatto da: ing. M. Longhitano
Doc.: 131_225 - DE-RIL02 - 01		Data: 29.06.2016

- di interferenza visiva sul paesaggio;
- e) la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti;
 - f) l'accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
 - g) la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico. Programmi di sviluppo dei gestori.

Il Regolamento contiene:

- a) la localizzazione degli impianti esistenti sul territorio comunale e inseriti nel catasto regionale di cui all' articolo 4, comma 17, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
- b) l'individuazione delle aree controindicate per il posizionamento degli impianti, definendo nel contempo le condizioni alle quali la realizzazione degli impianti è ammissibile, ritenendo come aree controindicate:
 - 1) le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modificazioni, e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico;
 - 2) le zone con edificazione di limitata altezza entro le quali l'inserimento di impianti di notevole impatto visivo risulterebbe fuori scala e dominante rispetto al contesto insediativo esistente, modificandone significativamente l'aspetto;
 - 3) le altre aree individuate nel rispetto del principio di precauzione;
- c) l'individuazione delle aree preferenziali per il posizionamento degli impianti, ritenendo come tali:
 - 1) e aree di proprietà comunale o pubblica e le zone per attrezzature e servizi tecnologici già individuate negli strumenti urbanistici, ritenute idonee a ospitare gli impianti;
 - 2) il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni particolari;
 - 3) le aree in contesti non urbanizzati, gli intorno di infrastrutture lineari energetiche e viarie esistenti;
 - 4) le aree ritenute meno sensibili nei confronti dell'impatto visivo derivante dalla possibile realizzazione degli impianti in relazione all'intorno considerato;
- d) l'eventuale definizione dei principi e delle modalità di integrazione paesaggistica degli impianti nel territorio;

Norme	Pag. 5/10	Redatto da: ing. M. Longhitano
Doc.: 131_225 - DE-RIL02 - 01		Data: 29.06.2016

- e) le prescrizioni e le modalità di posizionamento delle microcelle e dei gap-filler installati nell'ambito delle facciate degli edifici esistenti, con particolare riferimento a quelli di pregio, e all'interno dei centri storici;
- f) lo studio della situazione dello stato di fatto dei livelli di campo elettrico sul territorio.

3. - Programmi di sviluppo delle reti

I Gestori ai sensi dell'art. 17 della L.R. 3/2011 devono presentare al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, **i propri programmi di sviluppo delle reti e i relativi aggiornamenti.**

I programmi di sviluppo delle reti, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, individuano le previsioni di aree per le nuove localizzazioni di impianti, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti, a esclusione dell'installazione di ponti radio e microcelle.

I programmi di sviluppo delle reti considerati sono aggiornati a quanto inviato dagli operatori a marzo 2016.

4. - Individuazione delle aree preferenziali e criteri per la progettazione degli impianti (NUOVI e Riconfigurazione degli Esistenti)

La collocazione degli impianti nel territorio comunale dovrà avvenire nella localizzazione prevista nell'elaborato grafico denominato **DEPA01 (e particolari di dettaglio DEPA01.1-DEPA01.5)** e in sintonia con i seguenti criteri di tutela della qualità urbana. Contestuale evidenza delle aree preferenziali e delle zone incompatibili è data nell'elaborato di Progetto **DE-PRG02**.

Gli impianti dovranno essere posizionati sulle aree preferenziali indicate dall'amministrazione comunale; ove si dimostri l'impossibilità di applicare tali soluzioni dovrà essere presentata da parte del gestore una relazione adeguatamente motivata da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

In tutte le zone residenziali ed agricole non sono ammesse le strutture a traliccio e gli apparati tecnologici necessari al funzionamento degli impianti dovranno essere di ridotte dimensioni (preferibilmente outdoor) e comunque sempre opportunamente mascherati con piantumazione autoctona.

Norme	Pag. 6/10	Redatto da: ing. M. Longhitano
Doc.: 131_225 - DE-RIL02 - 01		Data: 29.06.2016

In caso di ubicazione sulla copertura di un edificio è opportuno che l'impianto risulti in sintonia con la sintassi costruttiva dell'edificio oggetto dell'intervento. A tal scopo possono anche essere usati materiali, dettagli architettonici e tecniche realizzative atte ad ottenere la massima mimetizzazione dell'impianto.

Le antenne emittenti e le altre attrezzature da collocarsi nelle parti apicali dei sostegni, dovranno essere posizionate in aderenza al supporto, evitando per quanto possibile gli sbracci.

I nuovi impianti di telefonia mobile devono essere realizzati utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo.

Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni.

Vanno usati, ove possibile, pali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo supporto.

Ogni potenziale localizzazione va verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano.

Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.

Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di antenne non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.

La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e dei paesaggi. La posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti.

Al fine di armonizzare la parte visibile degli impianti e l'ambiente circostante sotto il profilo cromatico e dei materiali, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente ai materiali originali dell'edificio o dell'infrastruttura e tinte che riducano al minimo la percezione visiva dell'installazione.

Sarà di norma consentito realizzare un nuovo palo o un traliccio solo dopo aver studiato e scartato tutte le opzioni per l'utilizzo di appoggi esistenti in funzione della copertura



Norme	Pag. 7/10	Redatto da: ing. M. Longhitano
Doc.: 131_225 - DE-RIL02 - 01		Data: 29.06.2016

radioelettrica, delle necessità tecniche e del modo in cui il nuovo impianto sarà percepito dal punto di vista visivo.

Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni.

Relativamente all'impianto esistente sito in **Via Risorgimento n°6 (IDARPA 3283-5468-6737)** costituito da una struttura a traliccio, con ballatoio e sbracci da 5.00 m in occasione dell'ammodernamento tecnologico viene richiesta l'eliminazione degli sbracci e l'installazione delle antenne direttamente ai montanti del ballatoio esistente al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente circostante.

5. - Le aree controindicate

La localizzazione di nuovi impianti è consentita nelle sole aree preferenziali indicate dall'amministrazione comunale e riportate nell'elaborato riassuntivo **DEPA01**.

Ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera b) della L.R. 3/2011 si ritengono come aree controindicate:

1. le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modificazioni, e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico;
2. le zone con edificazione di limitata altezza entro le quali l'inserimento di impianti di notevole impatto visivo risulterebbe fuori scala e dominante rispetto al contesto insediativo esistente, modificandone significativamente l'aspetto
3. le altre aree individuate nel rispetto del principio di precauzione

La Legge Regionale 3/2011, a differenza della precedente, non individua **localizzazioni incompatibili** per gli impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, l'amministrazione di Valvasone-Arzene intende mantenere e privilegiare queste localizzazioni e pertanto mantiene il divieto di realizzazione di impianti di telefonia mobile (**DE-PRG02**) in luoghi quali:

- asili nido;
- scuole di ogni ordine e grado;
- attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;
- attrezzature per l'assistenza agli anziani;
- attrezzature per l'assistenza ai disabili;
- ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza.

Norme	Pag. 8/10	Redatto da: ing. M. Longhitano
Doc.: 131_225 - DE-RIL02 - 01		Data: 29.06.2016

6. - Procedure autorizzative

Le procedure autorizzative e la documentazione da predisporre per la realizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile previsti dal presente Regolamento, sono quelle stabilite dall'art. 18 della L:R. n°3 del 18 marzo 2011.

Per tutte le presentazioni di SCIA che riguardano immobili, beni o aree soggette al vincolo di cui alla Parte III del D.lgs 42/2004, è obbligatorio acquisire il parere Preventivo da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali.

La realizzazione di microcelle è soggetta alla comunicazione di cui all'art. 8 comma 6 della legge regionale sopra citata.

7. - Disposizioni specifiche per impianti mobili per telefonia mobile

L'installazione e l'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile, necessari per eventi straordinari, è soggetta a comunicazione preventiva inviata al Comune e all'ARPA, corredata di una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e di una certificazione dell'operatore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni. Entro novanta giorni dall'attivazione dell'impianto mobile deve essere comunicata al Comune la sua avvenuta dismissione.

8. - Informazione e trasparenza

Gli impianti fissi e mobili, a esclusione delle microcelle, devono essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente in luogo accessibile e visibile che riporta:

- a) gli estremi della SCIA, dell'autorizzazione e della comunicazione;
- b) la data di attivazione e, per gli impianti mobili, eventuali date di disattivazione e dismissione;
- c) i dati dell'operatore

9. - Entrata in vigore e Norme Transitorie

Il Regolamento ha durata a tempo indeterminato ed è aggiornato quando sia necessario individuare nuove e/o diverse localizzazioni.

Il Regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

La delibera di approvazione è pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Norme	Pag. 9/10	Redatto da: ing. M. Longhitano
Doc.: 131_225 - DE-RIL02 - 01		Data: 29.06.2016

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni contenute nella Legge Regionale 18 marzo 2011 n°3.

Norme	Pag. 10/10	Redatto da: ing. M. Longhitano
Doc.: 131_225 - DE-RIL02 - 01		Data: 29.06.2016